



Ministero dello sviluppo Economico
Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

***Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso
di frequenze in ambito locale ad operatori di rete
(art. 1, comma 1033 della legge n. 205/2017)***

Linee Guida



I – Premessa

1. Il presente documento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, Ministero), contiene le linee guida che illustrano i criteri e le modalità che verranno adottati per le procedure di selezione per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in ambito locale per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete¹, in attuazione dell'articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, come modificata dall'articolo 1, comma 1106, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (di seguito, L. n. 205/17).

2. La norma in questione delinea un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione delle frequenze in banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017. Il riassetto del comparto radiotelevisivo ha pertanto la finalità di conseguire una gestione maggiormente efficiente dello spettro radioelettrico, *“in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale”* (articolo 1, comma 1031 della L. n. 205/17). Le procedure in esame mirano pertanto, nel rispetto dei principi del pluralismo dell'informazione e della concorrenza, a garantire il più ampio livello di copertura e di qualità del servizio offerto ai cittadini, anche sotto il profilo dei contenuti veicolati, promuovendo altresì l'attuazione, in ambito locale, dell'*horizontal entry model* di derivazione europea.

3. La procedura di selezione di operatori di rete cui assegnare diritti d'uso di frequenze sarà effettuata in base ai criteri individuati al citato articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17 e seguendo la pianificazione delle reti in ambito locale, di cui alla delibera n. 39/19/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCom) che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF).

4. Il PNAF si basa sul presupposto che, a fronte della riduzione delle frequenze disponibili, a seguito del processo di *refarming* della banda 700, un efficiente uso dello spettro *“[...] non si deve basare necessariamente sul riuso*

¹ Per «operatore di rete» si intende *“il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti”* (art. 2, comma 2, lett. d), Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TUSMAR).



delle reti esistenti né deve assicurare il mantenimento dei medesimi bacini di servizio degli attuali operatori, così come derivanti dai diritti d'uso rilasciati dal competente Ministero ed oggetto oggi di rottamazione”².

5. A conclusione della procedura, il Ministero provvederà all’assegnazione dei diritti d'uso ed al rilascio dei relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni (di seguito TUSMAR) e dell’articolo 27 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

6. I diritti d’uso delle frequenze che saranno rilasciati ad esito delle procedure di selezione avranno durata coerente con quanto sarà stabilito dall’AGCom con riferimento alle reti nazionali.

7. All’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze seguirà *“la messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale”* (art. 1, comma 1033 della L. n. 205/17). Questi ultimi, saranno, a loro volta, selezionati dal Ministero, con parallela procedura competitiva, utilizzando i criteri previsti dal D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 (oggi integralmente richiamato nella legge 21 settembre 2018, n. 108).

8. Si evidenzia che il presente documento è messo in consultazione contestualmente alla pubblicazione delle linee guida relative alle procedure per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale previste dall’articolo 1, comma 1034, della citata L. n. 205/17. Ciò allo scopo di acquisire le osservazioni da parte dei soggetti interessati su entrambe le procedure - tra loro strettamente correlate - consentendo al Ministero di tenerne conto nel processo di riorganizzazione complessiva del settore.

II – Procedure di selezione

9. Le procedure in esame hanno ad oggetto la selezione degli operatori di rete a cui saranno assegnati i diritti d’uso di frequenze in ambito locale per il servizio televisivo digitale terrestre, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17.

10. Le procedure saranno disciplinate da specifici bandi emanati dal Ministero per ogni rete in ciascuna delle aree tecniche individuate dalla delibera AGCom n.

² Cfr. PNAF, pag. 21.



39/19/CONS, che stabilisce il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF).

11. In particolare, il PNAF ha suddiviso il territorio nazionale in 18 aree tecniche, in gran parte coincidenti con i limiti amministrativi regionali³, in ciascuna delle quali la pianificazione dell’Autorità ha previsto reti locali di 1° livello, con vincolo di copertura al 90% e reti locali di 2° livello che, pur senza essere soggetta a vincoli di copertura, sono state pianificate in modo da consentire una copertura superiore al 50% della popolazione provinciale⁴.

12. I diritti d’uso rilasciati ad esito delle procedure in esame diverranno operativi, in ciascuna delle diciotto aree tecniche previste nel PNAF, secondo le tempistiche indicate nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che detta il calendario della c.d. *Road Map*, ai sensi dell’art. 1, comma 1032, della L. n. 205/17, il cui documento in consultazione pubblica è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

III – Soggetti ammessi alla procedura

13. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1033 della L. n. 205/17, possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori di rete interessati ad acquisire il diritto d’uso delle frequenze destinate dal PNAF agli ambiti locali, che siano in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche o che alleghino alla domanda di partecipazione alla procedura, copia della “segnalazione certificata di inizio di attività” presentata al Ministero, ex articolo 25, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione.

³ Cfr. PNAF, pag. 27: “Tale configurazione prevede aree tecniche in gran parte coincidenti con i limiti amministrativi regionali, con le uniche eccezioni - dovute ai vincoli del coordinamento internazionale ovvero a insormontabili problematiche di natura radioelettrica - delle Regioni Abruzzo e Molise, accorpate nell’Area Tecnica n. 13, e delle Regioni Puglia e Basilicata, accorpate nell’Area Tecnica n. 15. Un’altra particolarità riguarda le province orientali del Piemonte, le quali sono state ricomprese sia nell’Area Tecnica n. 1, sia, in ragione della conformazione dell’area di coordinamento con la Svizzera, nell’Area Tecnica n. 3. Questa soluzione, che consente di estendere l’Area Tecnica n. 1 all’intero territorio regionale (nel precedente PNAF 2018 era limitata al solo Piemonte occidentale), è resa possibile dalla disponibilità di una frequenza coordinata in più nell’area di coordinamento con la Svizzera.

Infine, con riferimento all’Area Tecnica n. 4., alla luce delle specificità della Provincia autonoma di Bolzano che attraverso un proprio servizio radiotelevisivo deve assicurare la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell’area culturale tedesca e ladina, tale area è stata suddivisa in ulteriori due sub-aree 4a e 4b coincidenti, rispettivamente, con il territorio della Provincia Autonoma di Trento e quello della Provincia Autonoma di Bolzano, con conseguente pianificazione di più reti locali di 1° livello”.

⁴ Si ricorda, inoltre, che in base alla pianificazione dell’Autorità, una rete di secondo livello non deve provocare una riduzione della copertura delle reti di primo livello che usano la stessa frequenza e una rete di secondo livello deve accettare un livello di interferenza superiore a quello ammesso per le reti di 1° livello (cfr. PNAF, pag. 32).



14. Al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dal citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che definirà il calendario della c.d. *Road Map*, i soggetti partecipanti alle procedure di selezione sono tenuti a garantire il pieno funzionamento delle reti, adottando le codifiche o gli standard più avanzati (DVB-T2/HEVC)⁵, entro i termini previsti dal Decreto in relazione alle frequenze oggetto di aggiudicazione.

15. In ogni caso, nelle more del passaggio al DVB-T2/HEVC, sarà reso possibile il trasporto con lo standard/codifica stabilito nel decreto sulla c.d. *road map*, di tutti i marchi utilmente collocati nella graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, ad esito della parallela procedura prevista ai sensi dell'articolo 1 comma 1034 della L. 205/17.

16. Ognuno dei soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, pari ad una percentuale dell'x% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete (cfr. Tabella 1). Salvo che in specifici casi previsti dai bandi di selezione quali cause di incameramento del deposito, quest'ultimo tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti successivamente al rilascio del diritto d'uso.

17. I predetti soggetti dovranno indicare nella domanda di partecipazione la/le rete/i dell'area tecnica interessata dalla procedura per la cui assegnazione intendono competere.

18. E' ammessa la partecipazione alle gare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), in consorzio o in altre aggregazioni, anche tramite la sottoscrizione di intese, al fine altresì di realizzare collaborazioni tecniche e commerciali, a condizione che dette aggregazioni si impegnino nella domanda di partecipazione ad assumere una forma giuridica stabile, prima del rilascio dei diritti d'uso.

19. Le domande di partecipazione alla procedura dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

1) Esprimere osservazioni in relazione al trasporto dei marchi nel periodo di transizione precedente al passaggio al DVBT2/HEVC

2) Esprimere osservazioni in relazione al parametro scelto per definire l'importo del deposito cauzionale nonché in ordine alla percentuale da utilizzare

⁵ Cfr. PNAF, pag. 21.



3) Esprimere osservazioni in relazione all'obbligo previsto per le aggregazioni di assumere forma giuridica stabile prima del rilascio del diritto d'uso, nonché in ordine alle tempistiche previste per ottemperare a tale obbligo

IV – Criteri di valutazione

20. I diritti d'uso saranno rilasciati ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie formate, in ciascuna area tecnica, sulla base dei seguenti criteri dettati dall'articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017:

- a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
- c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
- d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
- e) tempi previsti per la realizzazione delle reti e per la loro piena operatività.

21. Nel caso di RTI, consorzi, altre aggregazioni e intese i criteri c) e d) sopra indicati possono essere soddisfatti cumulativamente dai soggetti che li compongono.

V – Modalità e criteri di formazione delle graduatorie

22. Per la formazione delle graduatorie, ai singoli criteri di valutazione verranno attribuiti i punteggi indicati nella seguente Tabella 1. Il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione sarà suddiviso in punteggi parziali come riportato nella Tabella 2.

23. La valutazione dei parametri per la definizione del punteggio finale da attribuire a ciascun partecipante verrà affidata ad una Commissione nominata dal Ministero e composta da tre componenti esperti nelle materie rilevanti nella presente procedura.

Tabella 1 – Punteggi associati ai criteri di valutazione di cui all'art. 1, comma 1033 L. 205/17

CRITERI	PUNTI
A) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con particolare riferimento alla capillarità della rete di raccolta, di distribuzione e di diffusione	25
B) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale, con particolare riguardo ad interventi di efficientamento operati sulla rete di	35



diffusione e di distribuzione del segnale	
C) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva	10
D) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alla sostenibilità degli investimenti necessari alla realizzazione del piano tecnico di cui al punto B)	20
E) tempi previsti per la realizzazione delle reti, con particolare riguardo alla previa operatività della rete aggiudicata rispetto alle scadenze previste dalla <i>Road Map</i>	10
Totale	100

24. Il piano tecnico di cui al punto B) dovrà essere redatto rispettando i vincoli elettromagnetici imposti nei Punti di verifica (PDV), ove indicati dall'AGCom.

25. La dichiarazione dei partecipanti in ordine ai tempi di realizzazione e della piena operatività delle reti di cui al punto E) è da intendersi vincolante; il mancato rispetto dei tempi indicati comporta la revoca del diritto d'uso.

4) Esprimere osservazioni in relazione ai criteri e punteggi indicati nella tabella 1

5) Esprimere osservazioni in relazione alla concreta possibilità di completare la realizzazione delle reti prima delle scadenze previste nella fase di transizione (*Road Map*)

Tabella 2 – Punteggi parziali attribuiti ai criteri di valutazione di cui all'art. 1, comma 1033 L. 205/17

CRITERI		ELEMENTO DI VALUTAZIONE DEL CRITERIO		CATEGORIE DELL'ELEMENTO DI VALUTAZIONE	ELEMENTO BASE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
a	IDONEITA' TECNICA	a1	Punti di accesso alla rete dell'operatore (PDA) per la raccolta dei Transport Stream (TS)	PDA per fornitura del TS per la sua trasmissione differita	Province distinte in cui è presente un PDA	
				PDA per fornitura del TS per la sua trasmissione in tempo reale	Province distinte in cui è presente un PDA	
		a2	Rete di distribuzione	Modalità di connessione agli impianti trasmissivi	Collegamento IP dedicato	
					Ponti radio RF	
					Satellite	
		a3	Rete di diffusione		Trasmittitori	



b	PIANO TECNICO	b1	Punti di accesso alla rete dell'operatore (PDA) per la raccolta dei Transport Stream (TS)	PDA per fornitura del TS per la sua trasmissione in tempo reale	Province distinte in cui è presente un PDA	
		b2	Rete di raccolta	Modalità e numero di collegamenti dei PDA alla sede di multiplazione		
		b3	Rete di distribuzione	Modalità di connessione agli impianti trasmissivi	Collegamento IP dedicato	
					Ponti radio RF	
					Satellite	
		b4	Rete di diffusione		Trasmettitori	
b5	Prestazioni della rete	Prestazioni offerte ai fornitori di servizi (FSMA)	Capacità trasmissiva (minimo 37 Mb/s)			
			Copertura % pop alla conclusione del periodo di transizione previsto dalla <i>Road Map</i> in relazione all'area interessata (minimo 80%)			
c	ESPERIENZE MATURATE	c1	Esperienza professionale		Qualifiche e attestazioni di esperienze pregresse dei responsabili dell'attuazione del piano tecnico	
d	SOSTENIBILITA'	d1	Sostenibilità patrimoniale		Valutazione del patrimonio netto prendendo in considerazione il capitale sociale effettivamente versato	
		d2	Sostenibilità economica del piano tecnico		Rapporto tra patrimonio netto e costi del piano tecnico	



		d3	Sostenibilità finanziaria		Reputazione e garanzie bancarie	
e	TEMPI	e1	Tempistica relativa alla copertura della popolazione individuata nel piano tecnico		Copertura popolazione a tre mesi dal termine ultimo previsto per l'area di riferimento dalla <i>Road Map</i> (min 50%)	
					Copertura popolazione a un mese dal termine ultimo previsto per l'area di riferimento dalla <i>Road Map</i> (min. 90%)	

26. Al fine dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i dati relativi ai criteri sopra elencati dovranno essere riportati nel Template/Formulario che sarà allegato al bando.

VI – Obblighi degli aggiudicatari delle frequenze

27. Considerata la natura di risorsa scarsa delle frequenze da assegnare, nonché la loro natura di bene pubblico dotato di valore sociale economico e culturale, il Ministero è tenuto, a norma degli articoli 13 e 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, ad assicurarne la gestione efficiente e, dunque, la loro allocazione ottimale, favorendone l'utilizzo da parte di operatori che ne garantiscano un uso effettivo, quanto più possibile completo e qualitativamente elevato, anche ai fini della promozione del pluralismo dell'informazione e dell'innovazione dell'offerta dei servizi audiovisivi.

28. L'operatore a cui verranno aggiudicate una o più frequenze si impegna, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 28 e allegato 1, lett. B, p. 7), ad assicurare l'utilizzo effettivo di almeno x% della relativa capacità trasmissiva.

29. Nel caso in cui l'operatore non soddisfi gli obblighi di utilizzo delle frequenze come sopra declinati trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 14, comma 9 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

30. Inoltre, successivamente all'assegnazione dei diritti d'uso, i soggetti titolari degli stessi sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Delibera n. 39/19/CONS dell'AGCom, l'insieme dei vincoli radioelettrici,



costituito dai punti di verifica territoriale, con il relativo valore dell'intensità di campo elettrico cumulativo che non può essere superato dalle reti realizzate.

31. La violazione dell'obbligo del rispetto di tali vincoli comporta la sospensione del diritto d'uso per un periodo di tre mesi; trascorso tale periodo, l'eventuale reiterazione della condotta determina la revoca del diritto d'uso.

32. Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati.

33. Analogamente, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle reti indicati, di cui al punto E) comporta la revoca del diritto d'uso.

34. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 97 e 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

35. L'aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo a che la rete sia realizzata e gestita in conformità agli impegni assunti dall'aggiudicatario nel piano di cui al punto B) della Tabella n. 2.

<p>6) Esprimere osservazioni in relazione al valore percentuale da assumere come limite minimo dell'obbligo di utilizzo effettivo della capacità trasmissiva</p>
